

## **PARTE SPECIALE**

### **ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALLA NORMA**

#### **E ANALISI DEI RISCHI**

#### **LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA**

#### **MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMPIMENTO DI ILLECITI**

#### **IN RELAZIONE AI REATI PREVISTI**

Nella presente parte speciale, che costituisce la sezione essenziale e principale del Modello, sono elencate le diverse ipotesi di reato previste dal Decreto in esame, con il testo normativo di riferimento riportato per esteso.

Soltanto con lo studio degli elementi che costituiscono le fattispecie criminose si riesce a valutare se, nell'ambito delle attività della Scuola Agraria, esista il rischio che simili reati vengano posti in essere, ed è possibile individuare i protocolli di azione più adeguati per limitare al minimo tale rischio.

E' evidente infatti che, come indicato nel capitolo 2.6, tale analisi è il frutto dell'esame della realtà e della storia dell'ente che, in passato, non è mai stato coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria, neppure in relazione alle fattispecie previste dalla norma in esame.

La Scuola Agraria si è dotata di una serie di procedure formalizzate, dettagliatamente descritte e schematizzate negli allegati al Manuale della Qualità, riassunte nel precedente capitolo 2.2 e richiamate nei successivi capitoli, volte a disciplinare le principali attività in relazione alle quali sussiste il pericolo che si verifichino le fattispecie criminose descritte nel Decreto in oggetto.

La Scuola si è pure adeguata alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando il documento di valutazione dei rischi di cui al D. L. n. 81/2008, nonché alla

normativa in materia di trattamento dei dati personali, c.d. legge sulla privacy -D. L. n. 196/2003-, redigendo il documento programmatico sulla sicurezza ed il disciplinare tecnico contenente le misure minime di sicurezza.

Tali procedure sono ovviamente destinate, come già detto, a tutti coloro i quali concorrono all'organizzazione ed all'attività dell'ente, e vengono portate a conoscenza dei destinatari con le modalità viste nella precedente sezione.

Le procedure, come del resto il presente Modello, sono ovviamente state adottate previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **PRIMA SEZIONE: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'articolo 24 del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*" mentre il successivo art. 25 "*Concussione e corruzione*".

Gli articoli del Codice Penale richiamati sono riportati di seguito, accompagnati da una breve esemplificazione.

### **1.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **316-bis. Malversazione a danno dello Stato.**

*Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

La condotta consiste quindi nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

L'elemento materiale della condotta è integrato dall'ottenimento legittimo di somme pubbliche destinate a finalità di pubblico interesse e dall'uso distorto delle risorse legittimamente ottenute.

Lo scopo di pubblico interesse, in vista del quale il denaro pubblico viene erogato, è individuato esclusivamente dall'ente pubblico, non potendosi ammettere alcuna sovrapposizione di una diversa valutazione da parte del privato che beneficia del finanziamento.

La funzione di tale reato è sanzionare la violazione del rapporto fiduciario tra ente pubblico erogante e privato fruitore del contributo.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del*

*pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato si configura nei casi in cui -mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta sia di minore gravità e non integri né il raggio né l'artificio, estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 bis c.p.

#### **640. Truffa.**

Il Decreto prevede soltanto l'ipotesi di cui al comma due, numero 1, ovverosia la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:*

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

La fattispecie prevista dalla norma, come detto, è solo quella in cui un soggetto si procuri un ingiusto profitto cagionando un danno alla Stato o ad altro ente pubblico, inducendone in errore i rappresentanti.

Il bene tutelato da tale norma è l'integrità del patrimonio dello Stato, e gli elementi della condotta materiale, necessari e sufficienti affinché si configuri il reato, sono gli artifici e i raggiri, l'induzione in errore, l'ingiusto profitto e l'altrui danno.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione, ovvero nel caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di imposte.

**640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale tipologia di reato si differenzia dalla truffa aggravata ai danni dello Stato soltanto per l'oggetto materiale della condotta, che riguarda l'ottenimento illegittimo di contributi e sovvenzioni, finanziamenti e mutui agevolati, e può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione, nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni, nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

**640-ter. Frode informatica.**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o*

*programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto, se una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza alterasse i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa, oppure realizzasse alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

### **317. Concussione.**

*Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrebbe ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un collaboratore concorresse nel reato del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigessero prestazioni non dovute, e sempre che da tale comportamento derivasse in qualche modo un vantaggio per l'ente stesso.

Nella concussione il Pubblico Ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere il privato a corrispondere l'utilità, senza che intervenga alcun accordo tra i due, elemento proprio del reato di corruzione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici, dipendenti o privati, che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

### **318. Corruzione per un atto d'ufficio.**

*Il Pubblico Ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il Pubblico Ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

**319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

*Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

I due reati di cui sopra (artt. 318 e 319 c.p.) si configurano nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio, anche con riferimento ad atti già compiuti.

Il reato di corruzione sussiste dunque sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

Sono esempi di corruzione: vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione ovvero ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione a seguito del pagamento di "tangenti"; ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione, di autorità di controllo e/o di vigilanza a fronte della dazione o della promessa di benefici.



### **319-bis. Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.*

### **319-ter. Corruzione in atti giudiziari.**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato chi, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un Magistrato, ma anche un Cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

### **art. 319 quater c.p -Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

*I. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*II. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

### **320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

La nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del Pubblico Ufficiale.

Soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

### **321. Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Il reato richiede il concorso necessario tra il pubblico ufficiale e l'extraneus, anche per il tramite di intermediari.

### **322. Istigazione alla corruzione.**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale non accetti l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'idoneità della condotta deve essere valutata ex ante, quale possibilità che sorga il pericolo che il Pubblico Ufficiale accetti l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

***Art. 322- bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri delle Corti Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.***

*I. Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri delle Commissioni delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee o dal regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*

4) ai membri e agli addetti ed enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale ipotesi di reato semplicemente estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p.

## **1.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato, e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali).

In relazione alle tipologie di reato di cui al presente capitolo, le attività da considerare "sensibili" sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti commerciali relativi alla fornitura di beni e servizi
- gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione
- attività di consulenza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti
- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni
- richiesta e ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi in genere, occasionali o ad hoc
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata
- gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale ed assistenziale e gestione dei relativi accertamenti
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

- gestione degli adempimenti tributari, quali predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, e nelle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori che ne derivano
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici
- gestione di eventuali accertamenti e ispezioni in materia fiscale, previdenziale, amministrativa, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione
- investimenti per adeguamenti alla normativa in materia ambientale
- promozioni commerciali e sponsorizzazioni da Pubbliche Amministrazioni
- gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della Pubblica Amministrazione e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad Autorità.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Scuola, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché il Consiglio di Amministrazione provveda a modificare e integrare il Modello.

### **1.3 PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

Nello specifico, come visto, l'attività di formazione e quella di orientamento, accompagnamento e sostegno al lavoro svolte dalla Scuola Agraria, nonché l'attività di consulenza, comportano contatti diretti con la Pubblica Amministrazione.

Con il presente Modello, in linea con le prescrizioni di cui all'allegato Codice Etico, la Scuola Agraria, nel determinare le procedure da adottare da parte di dipendenti, Amministratori, Dirigenti, collaboratori interni ed esterni, sancisce a carico dei predetti soggetti, tramite apposite clausole contrattuali, il divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, attività che possano anche soltanto potenzialmente concorrere ad integrare il compimento delle fattispecie di reato previste dalla norma o anche soltanto di tollerare situazioni di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

In particolare è fatto divieto di:

- creare situazioni ove i soggetti che rappresentano la Scuola od agiscono in suo nome nella gestione di ogni rapporto con soggetti terzi siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Scuola stessa
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o per altri, sia direttamente che mediante terzi
- promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, o a loro parenti, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi, al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Scuola, per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio o per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere culturale ed ambientale e, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche. Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti. I dipendenti e collaboratori della Scuola che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della Scuola per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, anche leciti, privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale
- effettuare o promettere, in favore dei *partner*, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito



- riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore specifico o all'interno della Scuola
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura
- destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse

Come visto nella seconda sezione della parte generale, al capitolo 2.1, la realtà della Scuola è di modeste dimensioni.

Data la struttura organizzativa, le procedure sono semplificate, ed il rischio che si verifichino i fatti reato di cui al presente capitolo, potenzialmente elevato, è decisamente limitato.

Come dettagliatamente visto al capitolo 2.2. della parte generale, la Scuola ha predisposto iter specifici per lo svolgimento della propria attività di formazione e di orientamento, accompagnamento e sostegno al lavoro, e di consulenza, come schematizzati nelle procedure gestionali allegate al Manuale della Qualità, tali da contenere al minimo il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in esame.

Si evidenzia che, come visto, la progettazione, pubblicizzazione ed esecuzione degli eventi formativi sono di competenza non di un singolo dipendente o collaboratore, ma di diversi soggetti -incaricato della progettazione, incaricato della comunicazione, responsabile del corso, coordinatore didattico- i quali collaborano con l'amministrazione e la segreteria, sotto la supervisione del Direttore; il che, dato il controllo incrociato tra i diversi componenti, costituisce un ulteriore ostacolo al verificarsi di comportamenti vietati dalla normativa in esame.

Lo stesso dicasi per l'erogazione dei servizi Dote Formazione e Dote Lavoro, gestiti dagli orientatori e dalla segreteria, e per l'attività di consulenza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

La scelta dei fornitori di servizi, ivi compreso il corpo docente, le consulenze esterne e le collaborazioni a vario titolo è effettuata sulla base di valutazioni oggettive e relative alla idoneità professionale ed alle competenze maturate, sulla scorta dei curricula e di schede valutative predisposte all'esito di precedenti collaborazioni. Gli incarichi ai dipendenti pubblici vengono conferiti con lettera di incarico, previa autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza. Alla fine di ogni anno solare viene rilasciata all'amministrazione pubblica apposita dichiarazione attestante l'ammontare lordo percepito per le attività occasionali nell'ambito degli interventi.

La scelta dei fornitori di beni segue un iter di qualifica progressiva che prevede, oltre all'acquisizione di almeno tre preventivi per la valutazione del rapporto tra qualità e prezzo, alla formalizzazione di un verbale, approvato dalla Direzione con la scelta del fornitore ed il punteggio attribuito in base a dei parametri di valutazione.

I criteri valutativi dettagliatamente previsti dalle procedure del Manuale della Qualità, consentono di limitare, se non evitare, possibili pratiche illegittime o poco limpide nella scelta dei fornitori di beni e di servizi.

L'assunzione del personale avviene tramite inserzioni di ricerca sul nostro sito web nella sezione borsa lavoro. La Direzione provvede ad effettuare uno screening dei curricula ricevuti, verificando la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti. Le candidature risultanti corrispondenti ai suddetti requisiti vengono avviate all'iter di selezione con un colloquio tecnico finalizzato a verificare e valutare l'esperienza posseduta, rispetto alla posizione da ricoprire. Viene stilata una valutazione dei risultati complessiva a cura del Direttore, sulla base della quale viene presentata al Consiglio Direttivo la proposta di assunzione.

L'intero iter formativo è documentato e tracciabile, essendo espressamente previsto (PO6) che venga conservata in apposito fascicolo tutta la documentazione, didattica o meno, relativa ad ogni corso.

I rapporti tra la Scuola Agraria e la Pubblica Amministrazione, sia relativamente all'attività didattica che di consulenza, sono regolati da un iter preciso, dovranno essere gestiti in modo unitario, con la nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni dello stesso genere, e non dovrà esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono a compimento un'operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulla stessa i controlli relativi ai flussi finanziari e alle risorse economiche ad essa destinate, come da documento di analisi dei rischi allegato al presente Modello -all. n. 3-.

Tutti coloro che intrattengono per conto della Scuola rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura, rilasciate ad hoc dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, la sua responsabilità e posizione all'interno dell'organizzazione, e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la sua coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la qualifica non corrispondessero ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore, o vi siano altre anomalie.

Il responsabile dell'operazione, che la gestisce con l'apporto di altro soggetto membro del suo ufficio e di pari competenza, prende contatti con la Pubblica Amministrazione per la presentazione di un'offerta, con specificata la tempistica ed i costi complessivi per la realizzazione di un progetto.

Se l'offerta viene accettata, si redige il contratto che è sottoscritto, per la Scuola, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'operazione è soggetta ad un duplice controllo sulle risorse economiche, in termini di valutazione di congruità delle spese preventivate e della redditività del progetto; il controllo è effettuato dal Responsabile Amministrativo, sia al momento della presentazione dell'offerta, sia prima della sottoscrizione del contratto.

In particolare, gli accordi, le richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione, e in genere tutte le comunicazioni intervenute, devono essere definiti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche, e devono essere proposti, verificati o approvati dal Direttore.

Il responsabile dell'operazione avrà l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ad ogni incarico, creando un apposito fascicolo cartaceo (check list, il cui modello è allegato al presente Modello -all. n. 4-) per ciascuna pratica, che dovrà contenere una serie di dati ed informazioni:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione e il nome del soggetto con cui si tratta;

c) il nome del responsabile dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito della Scuola;

d) il nome dei soggetti che collaborano con il responsabile nella gestione dell'operazione, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, delle competenze specifiche in relazione all'operazione in corso e dei criteri di scelta;

e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;

f) l'adeguata contabilizzazione dei flussi finanziari e delle risorse economiche destinate ed effettivamente utilizzate, sì da averne debita evidenza scritta.

g) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio.

In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, occorrerà indicare l'invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento, l'invio dell'offerta, le garanzie rilasciate, i passaggi significativi della procedura, l'esito della procedura e la conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti occorrerà indicare la richiesta del finanziamento, il rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico, i passaggi significativi della procedura e il suo esito.

I contatti con membri della Pubblica Amministrazione dovranno essere adeguatamente annotati nel suddetto fascicolo affinché ogni attività sia documentata, controllabile e gestibile da parte di colleghi, anche nell'ipotesi di temporaneo impedimento del responsabile e degli altri addetti all'operazione.

E' evidente che, come detto, ogni accordo a livello finanziario e tutti i flussi finanziari relativi alla singola operazione dovranno essere annotati nel fascicolo e costantemente monitorati da parte del competente Ufficio Amministrativo.

In particolare, il responsabile dell'operazione dovrà informare l'Organismo di Vigilanza in merito all'apertura dell'operazione, trasmettergli copia del fascicolo e dei documenti allegati, curarne l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura e comunicare la chiusura dell'operazione.

Sulle operazioni in questione l'Organismo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Per quanto riguarda in modo specifico i rapporti con lo Stato e gli organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire finanziamenti, contributi ed erogazioni, le dichiarazioni rese in quest'ambito e la documentazione fornita a tali soggetti devono contenere elementi assolutamente veritieri.

Nel caso di ottenimento dei conferimenti, dovrà essere rilasciato apposito rendiconto contenente, oltre alla misura ed alla natura dei contributi ottenuti, la destinazione degli stessi e l'impegno da parte della Scuola al loro effettivo utilizzo secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento; devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa dal richiedente, che ne attesta la congruità, e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, cosicché il processo decisionale sia verificabile.

Per ogni nomina, contratto di consulenza o collaborazione occorre prevedere i criteri di gestione delle spese.

Coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione dei finanziamenti ottenuti) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire all'organo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Anche la fase dei pagamenti è proceduralizzata, come dettagliato nella procedura tesoreria di cui al Manuale Qualità, in modo tale da garantire un continuo ed efficace controllo, e vengono privilegiate le transazioni tramite conto corrente postale o bonifico bancario, sì da evitare il possibile verificarsi dei reati di cui al presente capitolo.

Tutti i pagamenti vengono predisposti dall'Ufficio Amministrazione, dietro autorizzazione preventiva e controllo da parte del Direttore.

I progetti finanziati da fondi regionali o da enti pubblici sono sottoposti al controllo da parte dell'ente finanziatore.

Le procedure che regolamentano i flussi finanziari, anche in ottemperanza della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, finalizzate a garantire trasparenza e tracciabilità

sono state inserite come allegato n. 5 "Procedure di tesoreria" atte a definire criteri, responsabilità, modalità operative da osservare da parte di tutti i dipendenti coinvolti nelle operazioni relative alla gestione della cassa e delle banche in merito ai flussi dei pagamenti e degli incassi.

Come abbiamo evidenziato nella Parte Generale, Seconda Sezione, la Scuola Agraria del Parco di Monza, al fine di assicurare correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/01, successive integrazioni e modifiche.

Il sistema delle scritture contabili entra necessariamente nel Modello in quanto, con la rappresentazione dei movimenti economici e/o finanziari della Scuola, evidenzia l'andamento della gestione, rispondendo alle finalità di controllo. Ogni transazione ed azione della Scuola con la registrazione contabile viene adeguatamente documentata; risulta di conseguenza tracciata e verificabile.

La Scuola considera le scritture contabili uno strumento amministrativo indispensabile per lo svolgimento della sua attività e ciò indipendentemente dall'obbligo sancito dall'articolo 2214 del nostro Codice civile.

Il piano dei conti adottato rispetta la normativa vigente, rende agevole la compilazione del bilancio d'esercizio e la redazione della dichiarazione dei redditi. Le voci sono organizzate in struttura gerarchica di tre livelli: mastri, conti e sottoconti.

Il conto economico nell'ambito di detta struttura gerarchica presenta una suddivisione analitica delle voci (costi e ricavi) al fine di rappresentare l'andamento delle tre attività che compongono la gestione della Scuola: attività formativa (attività prevalente), attività commerciale e attività azienda agraria.

La Scuola ha stabilito delle regole di registrazione contabile ispirate ai criteri della chiarezza e della trasparenza: per ogni scrittura di partita doppia è richiesto che al conto

movimentato in dare sia contrapposto un conto ben preciso movimentato in avere (cosiddetta contropartita). Tali regole sono evidenziate, sia pure in modo sintetico nel piano dei conti allegato, dove per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico vengono indicate le contropartite da utilizzare.

Il controllo sulla corretta applicazione di dette regole è attuabile dalla verifica del libro giornale, ma anche, e forse più agevolmente, dalla lettura della scheda contabile di ogni sottoconto.

Ogni registrazione presente nella scheda contabile indica, per ogni operazione compiuta, non solo la data, la descrizione e l'importo con il relativo segno (dare o avere) ma anche la contropartita.

Tali dati danno un significato concreto alla "tracciabilità" dell'operazione compiuta e consentono una sorta di sistema di "navigazione" all'interno delle scritture contabili per ricostruire un'operazione sia dal punto di vista economico (quale è il documento che l'ha originata) che da quello finanziario (la movimentazione in entrata e in uscita che hanno avuto le risorse finanziarie).

Prima di entrare ancor più nel dettaglio per esaminare i cardini su cui si impenna detto sistema di registrazioni occorre precisare che ogni registrazioni di Contabilità generale può essere spalmata su un piano dei conti analitico al fine di ottenere la riclassificazione di costi e ricavi su centri di costo. Sono previste tre tipologie di centri di costo:

centri di costo legati all'attività prevalente (attività formativa);

centri di costo legati all'attività commerciale;

centri di costo per progetto.

Mentre le prime due tipologie sono di origine prettamente gestionale e servono a dettagliare la redditività di ogni centro, la terza tipologia è impiegata nei rapporti con la



Pubblica Amministrazione al fine di ottenere una sorta di scheda contabile riepilogativa riferita ad ogni singolo progetto.

Anche nella scheda contabile riepilogativa di cui sopra ogni registrazione indica, per ogni operazione compiuta, non solo la data, la descrizione e l'importo con il relativo segno (dare o avere) ma anche le contropartite patrimoniali passive e di costo.

Infine alle scritture contabili, generali ed analitiche, la Scuola affianca una report interno quadrimestrale in cui il conto economico (con costi e ricavi opportunamente riclassificati) dell'esercizio corrente viene confrontato con il budget e con il consuntivo dell'esercizio precedente riferiti allo stesso periodo.

Questo è il quadro d'insieme del sistema di scritture contabili organizzato dalla Scuola.

Se esaminiamo il piano dei conti nel dettaglio, vediamo che esso riflette puntualmente le scelte organizzative e gestionali adottate dalla Scuola ed evidenziate nel Modello.

Come ogni azienda, anche la Scuola si confronta con il mercato e di conseguenza, nello svolgimento della sua attività entra in contatto con fornitori (siano essi di beni e di servizi) che con clienti. Il Modello evidenzia le regole e le procedure che sottendono all'instaurazione di ogni rapporto e il piano dei conti "censisce" puntualmente i rapporti instaurati. Ogni fornitore della Scuola è individuato nel piano dei conti da un sottoconto; lo stesso dicasi per ogni cliente a cui deve essere emessa fattura. Per i clienti con corrispettivo non esiste ovviamente l'individuazione con sottoconto; tuttavia il sistema di scritture contabili prevede che nelle registrazioni di Cassa in Transito (vedasi Procedura di Tesoreria) sia comunque presente una ricevuta nominativa intestata al cliente.

C'è infine da rilevare che il Responsabile amministrativo è tenuto a fornire periodicamente al Direttore un prospetto con l'indicazione dei nuovi sottoconti aperti; le variazioni riguardano quasi esclusivamente sottoconti all'interno dei conti mastro patrimoniali

“Clienti” e “Fornitori”. Come abbiamo visto il piano dei conti è sufficientemente analitico e una consolidata prassi di registrazioni ha confermato che lo stesso è esaustivo per la casistica di operazioni della Scuola e conseguentemente non occorrono altri nuovi conti patrimoniali diversi da quelli sopra indicati e/o economici. Detto prospetto è a disposizione dei soggetti che esercitano a vari livelli un controllo sull’operato della Scuola: Consiglio di Amministrazione, Revisore dei conti e Organo di Vigilanza).

Premesso quanto sopra passiamo all’esame dei cardini su cui si impernia detto sistema di registrazioni:

1. Ogni movimento finanziario in entrata deve essere documentato da fattura di vendita o da corrispettivo;
2. Ogni movimento finanziario in uscita deve essere documentato da fattura di acquisto;
3. La Scuola privilegia per i movimenti finanziari in entrata il canale bancario;
4. La Scuola utilizza per i movimenti finanziari in uscita quasi esclusivamente il canale bancario;
5. I movimenti finanziari in uscita in contanti (vedasi Procedura di Tesoreria – Cassa Spese) sono utilizzati solo per importi modesti e hanno carattere residuale;
6. Le registrazioni contabili sui sottoconti intestati ad istituti di credito riflettono in modo simmetrico le registrazioni riportate sull’estratto conto bancario;
7. Ogni registrazione diversa da quelle sopra indicate deve essere supportata da adeguata documentazione di dettaglio.

#### **1 - Movimenti finanziari in entrata**

L’Ufficio Amministrazione emette le fatture a clienti sulla base delle indicazioni ricevute dalla Segreteria della Scuola. Dopo l’emissione delle fatture procede alla registrazione in contabilità, utilizzando il sottoconto intestato al cliente e il sottoconto di ricavo appropriato (in base alla tipologia di vendita).

Per quanto concerne i corrispettivi, l'Ufficio Amministrazione registra i corrispettivi incassati nel giorno sia in Contabilità generale che nel registro IVA corrispettivi. Come evidenziato nella Procedura di Tesoreria la registrazione deve tener conto della distinzione tra i corrispettivi incassati in contanti (contanti e/o assegni) da quelli incassati a mezzo canale bancario (carta di credito e/o bancomat).

Unica eccezione alla presente regola è data dagli interessi attivi bancari che vengono registrati direttamente nel sottoconto intestato all'istituto di credito che li ha riconosciuti alla Scuola.

## **2 - Movimenti finanziari in uscita**

Non vi può essere pagamento se non è stata registrata una fattura (di beni o di servizi).

Non può essere registrata una fattura se il fornitore non è "censito"; l'apertura di un sottoconto intestato al fornitore presuppone che lo stesso abbia fornito alla Scuola l'indicazione delle proprie coordinate bancarie.

L'Ufficio Amministrazione controlla prima della registrazione la correttezza formale (presenza di tutti i dati fiscalmente richiesti, partita IVA del fornitore, numero, data, eventuale riferimento a documento di trasporto, ecc.) e sostanziale della fattura (corrispondenza tra quantità e prezzi rilevati dall'ordine e quantità e prezzi indicati in fattura; tra quantità indicate nel documento di trasporto e quantità indicate in fattura. Ovviamente in caso di prestazione di servizi faranno testo il contratto stipulato con il fornitore e gli eventuali stati di avanzamento nella prestazione del servizio firmati dalla Direzione della Scuola che figura sempre come committente.

La registrazione della fattura prevede l'imputazione del costo al sottoconto appropriato per natura e al sottoconto intestato al fornitore che ha emesso la fattura.

Solo dopo la registrazione della fattura ne può essere disposto il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Tesoreria.

Unica eccezione alla presente regola è data dalle spese bancarie che vengono registrate direttamente nel sottoconto intestato all'istituto di credito che le ha addebitate alla Scuola.

### **3 – Canale bancario per movimenti in entrata**

La Scuola ha come obiettivo la costante riduzione dei corrispettivi in contanti (contanti in senso stretto e assegni) e privilegia pertanto l'utilizzo, da parte dei clienti, delle carte di credito, delle carte bancomat. Quanto sopra al fine di avere la massima tracciabilità dei corrispettivi.

### **4 – Utilizzo del canale bancario per movimenti in uscita**

La Scuola si è posta come regola l'utilizzo del canale bancario per il pagamento delle fatture passive; predilige come mezzo il bonifico bancario perché attivabile solo su sua iniziativa. Le eccezioni sono limitate e comunque bene regolamentate dalla Procedura di tesoreria (Vedasi, ad esempio, per i modesti pagamenti in contanti la Cassa Spese).

L'Ufficio Amministrazione è il primo garante di questa regola e ne risponde alla Direzione.

### **5 - Movimenti finanziari in uscita in contanti**

Si richiama al riguardo la Procedura di tesoreria e in particolare il funzionamento della Cassa Spese.

L'Ufficio Amministrazione deve registrare in contabilità i reintegri della Cassa Spese con prelievo dal sottoconto "Cassa in transito", tenendo conto che l'importo del reintegro è limitato dalla Procedura di Tesoreria e che reintegri troppo frequenti possono rivelare anomalie nell'utilizzo della Cassa spese.

### **6 - Simmetria nelle registrazioni di banca**

La Scuola ha posto come condizione di registrazione che il sottoconto intestato ad ogni singolo istituto di credito sia in perfetta simmetria con l'estratto conto bancario.

Ciò significa che il sottoconto di contabilità deve mantenere la stessa chiarezza e trasparenza dell'estratto conto bancario. La riconciliazione tra contabilità ed estratto conto,

come evidenziato nella Procedura di tesoreria, rappresenta un ulteriore necessario strumento di allineamento dei due documenti.

## **7 – Documentazione di base di ogni registrazione**

Le registrazioni contabili a cui è preposto l'Ufficio Amministrazione non si esauriscono con quelle richiamate dai punti precedenti ma ne comprendono altre che, anche se meno frequenti e numerose, sono talvolta più complesse.

Basti pensare, ad esempio, alle scritture mensili relative alle paghe, alla chiusura dei conti IVA, o a quelle annuali relative alla chiusura dell'esercizio.

Per ognuno di questi casi, la Scuola richiede un'appropriata documentazione a supporto che spieghi nel dettaglio come si è arrivati a determinare l'articolo sintetico di partita doppia.

E' quindi ovvio che tale articolo presuppone un preventivo controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione nel merito dei "numeri" che la documentazione a supporto propone (vedasi ad esempio per i prospetti paghe elaborati mensilmente dal consulente l'importo degli stipendi, dei contributi e delle ritenute da pagare).

Da quanto sopra evidenziato è possibile trarre la seguente conclusione:

Il sistema di scritture contabili e il piano dei conti da un lato e la Procedura di tesoreria dall'altro incanalano in modo rigido i flussi finanziari della Scuola, tracciandone in modo preciso e puntuale la provenienza e la destinazione, e di conseguenza delimitano l'area del controllo ai conti mastro patrimoniali "Disponibilità liquide", "Clienti" e "Fornitori".

Più in particolare sono i sottoconti del conto mastro patrimoniale attivo "Disponibilità liquide" a costituire "sensori" immediati di criticità, sotto l'aspetto finanziario, dei processi operativi della Scuola ai sensi del D.Lgs. 231 (cosiddetti processi "strumentali"). In effetti, è sufficiente esaminare le schede contabili di detti sottoconti per verificare se sono presenti contropartite non consentite. La Scuola ha posto al Responsabile amministrativo l'obbligo

di sottoporre periodicamente alla verifica del Direttore dette schede contabili e il Direttore tiene le stesse a disposizione del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti e dell'Organo di Sorveglianza.

La Scuola non si limita al monitoraggio dell'aspetto finanziario della propria gestione ma come abbiamo visto pone regole ben precise anche per l'aspetto economico.

Tutti i costi, e in particolare quelli destinati a generare un movimento finanziario in uscita (vedi ad esempio costi per l'acquisto di beni e servizi, paghe e contributi, ecc.), devono essere imputati ai sottoconti economici di competenza. L'esame delle schede contabili dei singoli sottoconti di costo, effettuato periodicamente dal responsabile amministrativo, può evidenziare l'eventuale presenza di errate registrazioni grazie ai contenuti della descrizione o all'indicazione di contropartite (ad esempio sottoconto fornitore) non coerenti con la tipologia di costo in esame.

Alla Scuola interessa anche la congruità dei costi registrati: i costi devono essere il giusto corrispettivo di mercato dei beni e/o dei servizi acquistati.

La Scuola, come abbiamo visto si è dotata di una procedura acquisti ma ha anche pianificato la stesura di un report di controllo economico (se ne è accennato all'inizio) con cadenza quadrimestrale (ritenuta sufficiente considerata la dinamica della gestione). Il report (redatto nella cosiddetta forma a "cascata) deve essere riferito ai periodi sino a tutto il 30/4, il 31/8 e il 31/12 di ogni esercizio (l'ultima scadenza in pratica anticipa la chiusura del bilancio).

Il Responsabile amministrativo deve confrontare i dati a consuntivo (costi e ricavi) dell'esercizio corrente con quelli previsti dal budget e con quelli del consuntivo dell'esercizio precedente. In ulteriori due colonne devono essere indicati gli scostamenti tra esercizio corrente e budget e tra esercizio corrente ed esercizio precedente.

I costi, per semplicità di confronto, vengono riclassificati con taglio “gestionale” in macro voci sulla base di una griglia prestabilita; in caso di necessità è possibile così risalire ai singoli sottoconti che compongono la macro voce e costruire dettagli di spiegazione.

L’esame degli scostamenti fornisce un immediato indice di congruità delle voci di conto economico e comporta la necessità di approfondimenti nel caso in cui l’entità di tali scostamenti sia significativa.

Il fatto di avere due termini di confronto costituisce una garanzia di bontà del controllo: il budget non può che essere formulato partendo da un’analisi approfondita delle singole voci di costo dell’esercizio precedente.

Il report deve essere presentato dal Responsabile amministrativo al Direttore che poi lo sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti e dell’Organo di Sorveglianza.

Richieste di chiarimento da parte di detti organi devono essere evase dal Responsabile amministrativo in tempi stretti: griglia di riclassificazione dei sottoconti economici e facilità di navigazione all’interno della contabilità possono consentire a detti organi di entrare in modo diretto nel dettaglio.

Da quanto sopra evidenziato è possibile trarre la seguente ulteriore conclusione:

Il sistema di scritture contabili con il piano dei conti, la Procedura acquisti e il report economico quadrimestrale offrono alla Scuola un’adeguata garanzia della reale esistenza dei costi sostenuti, certificandone da un lato la congruità e dall’altro la coerenza e la funzionalità con la gestione.

Più in particolare si può affermare che ogni sottoconto del conto economico può costituire immediato “sensore” di criticità, sotto l’aspetto economico, dei processi operativi della Scuola ai sensi del D.Lgs. 231 (cosiddetti processi “strumentali”) se abbinato al report economico.

Rimane da esaminare come chiarezza e trasparenza vengono declinate dalla Scuola nell'ambito dei rapporti con Enti pubblici, per i progetti finanziati. Il suo sistema di scritture contabili e il piano dei conti (cosiddetta contabilità generale) sono, come abbiamo visto, affiancati da scritture di contabilità analitica che imputano i costi sostenuti e registrati in contabilità generale a centri di costo.

Per ogni progetto finanziato da Enti pubblici viene creato un nuovo centro di costo in cui confluiscono tutti i costi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso.

La contabilità analitica evidenzia come il totale dei costi è stato ripartito sui singoli centri di costo, garantendone la quadratura. In altre parole non è possibile imputare complessivamente ai centri di costo costi per un importo superiore a quello realmente sostenuto dalla Scuola.

La scheda contabile per centro di costo, quindi nel caso in esame scheda per singolo progetto, diventa un elenco "certificato contabilmente" di costi destinati in modo esclusivo al progetto stesso, i cui documenti giustificativi sono fisicamente presenti nell'Ufficio Amministrazione della Scuola. Il rendiconto presentato all'Ente pubblico a documentazione dei costi sostenuti riflette il contenuto di detta scheda contabile.

L'operato del Responsabile amministrativo anche in materia di contabilità analitica è sottoposto a diversi livelli di controllo: Direttore, Consiglio di Amministrazione, Revisore dei conti e Organo di Sorveglianza.

#### ***1.4. I COMPITI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***

E' suo compito curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente dei fascicoli, agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come da procedure e istruzioni indicate nel precedente paragrafo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la



qualifica non corrispondessero ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno, e verificare periodicamente la validità delle clausole standard inserite in contratti e accordi con consulenti e partners.

L'Organismo di Vigilanza dovrà pure verificare l'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto, la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto, e l'attuazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel Modello stesso.

Infine, l'Organismo di Vigilanza ha la funzione di indicare a chi di competenza eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria anche per rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tali fini, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, al quale è garantito il libero accesso a tutta la documentazione della Scuola, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle attività a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità dell'attività documentale ed informativa).

## **SECONDA SEZIONE: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

L'articolo 24 bis del Decreto Legislativo in esame si intitola *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.

Tale articolo è stato aggiunto al Decreto Legislativo dall'art. 7 della legge 48/2008, ed ha esteso la responsabilità penale delle persone giuridiche ai reati informatici più gravi.

Di seguito, accompagnati da una breve esemplificazione, si riportano gli articoli del Codice Penale ivi richiamati.

## **2.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

### **615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La norma sanziona il comportamento di chi accede illegalmente, intenzionalmente e senza diritto, a tutto o parte di un sistema informatico, e si riferisce sia al fatto di chi

accede abusivamente ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, che a chi sia penetrato legittimamente nel sistema, ma ivi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma prevede una serie di ipotesi aggravate che si distinguono per la specifica qualità soggettiva dell'agente, per l'elevato grado di pericolosità sociale dell'azione criminosa, per la gravità delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta e per l'importanza rivestita dal sistema informatico in funzione degli interessi della collettività.

**615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

**615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

**617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

**617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Le fattispecie di cui alla presente norma, e alla norma precedente, potrebbero trovare applicazione, per quanto di interesse, qualora un soggetto in posizione apicale o

subordinata all'interno di un'organizzazione aziendale si appropriasse illegittimamente di informazioni riguardanti una società concorrente, utilizzando strumenti informatici.

**635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

**635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o*

*telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Il reato punisce l'attentato all'integrità dei sistemi, concretatesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, aggravato nell'ipotesi prevista dalla norma seguente, nel caso in cui il servizio informatico danneggiato sia di pubblica utilità.

***635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.***

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

***491 bis. Documenti informatici.***

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

**640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

**2.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI ED AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

In relazione alle tipologie di reato di cui al presente capitolo, le attività da considerare "sensibili" sono la gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, dei servizi telematici e delle reti informatiche.

Il rischio che simili fattispecie di reato vengano commesse da soggetti che operano all'interno della Scuola Agraria, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare decisamente residuale.

Nell'ambito dei suddetti reati, è fatto divieto, in particolare, di:

- violare, o accedere illegalmente a un sistema informatico
- violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;
- violare norme di sicurezza con l'intenzione di ottenere illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;
- danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;
- impedire, interdire o bloccare senza autorizzazione il funzionamento di un sistema informatico;

- utilizzare strumenti o apparecchiature, ivi compresi i programmi per elaboratore, per compiere una delle condotte sopra indicate;
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- introdursi, alterare, possedere o sopprimere dati informatici derivanti da dati non autentici;
- cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico.

Il 19.12.2005 la Scuola Agraria, nell'ambito dell'adeguamento alla c.d. disciplina sulla privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196/03, ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), aggiornato annualmente e ratificato dal Consiglio di Amministrazione, così come l'allegato disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza.

Tali documenti raccolgono e forniscono le informazioni utili per identificare le misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, affinché siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza previsti dal c.d. Codice della Privacy, premettendo che la Scuola non tratta in alcun modo i dati sensibili, di cui all'art. 4 del testo di legge.

In particolare, e per quanto qui di interesse, il DPS fornisce idonee informazioni relative a misure adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, al fine di minimizzare la probabilità di appropriazione, danneggiamento o distruzione, anche non voluta, di apparecchiature informatiche o archivi informatici o cartacei contenenti dati personali e proteggere da accessi, comunicazioni o modifiche non autorizzate delle informazioni personali.

Per il raggiungimento di tali finalità, i computer e gli archivi cartacei sono accessibili solo dal personale della Scuola, i sistemi operativi sono protetti da screen saver, chiavi di accesso e credenziali di autenticazione.



I sistemi e la rete interna sono preservate da intrusioni e i dati sono protetti tramite back up settimanale.

Il disciplinare tecnico con le misure di sicurezza prevede idonee procedure per l'inventario delle risorse –analisi delle risorse cartacee ed informatiche presenti all'interno della Scuola e delle caratteristiche della rete interna e di quella pubblica- l'autenticazione informatica –regole per la definizione del codice identificativo (User Id) e della password e per la progettazione di nuovi sistemi-, la politica degli accessi -regole per l'accesso nella Scuola per prevenire accessi non autorizzati ai dati personali ed agli archivi- e la gestione operativa –regole per la gestione dei programmi anti intrusione e del proprio pc, per la dismissione dei supporti di memorizzazione e per la cura dei beni aziendali fuori sede-.

Data l'adozione del suddetto documento, contenente le su indicate prescrizioni, ed oggetto di aggiornamento e costante verifica, si ritiene che la Scuola Agraria abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio, di per sé modesto, di verificazione delle fattispecie di reato di cui al presente capitolo.

### ***TERZA SEZIONE: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA***

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha inserito nel testo del Decreto in esame l'articolo 24 ter, intitolato Delitti di criminalità organizzata.

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e della legge ivi richiamati.

### **3.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **416. Ente per delinquere.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'ente sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'ente, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'ente è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

#### **416 bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.**

*Chiunque fa parte di un'ente di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'ente sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'ente è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di*

*impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'ente è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'ente si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'ente, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

#### **416 ter. Scambio elettorale politicomafioso.**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

#### **630. Sequestro di persona a scopo di estorsione.**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

**art. 74 D.P.R. 309/90 Ente finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'ente è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'ente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'ente è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'ente si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'ente è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'ente risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**407 CPP. COMMA 2, LETTERA A NUMERO 5. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di**

***armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110***

### **3.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il rischio che simili fattispecie di reato vengano commesse da soggetti che operano all'interno della Scuola Agraria, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, è trascurabile, data l'esigua probabilità di accadimento.

### **QUARTA SEZIONE : I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO**

L'articolo 25 bis del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

Gli articoli del Codice Penale richiamati sono riportati di seguito.

Il bene giuridico tutelato da tali norme è la fede pubblica, ovverosia la fiducia che la collettività ripone in determinati soggetti, nonché la certezza e la sicurezza dei traffici giuridici e delle transazioni economiche.

Il nucleo dell'incriminazione è quindi la falsificazione idonea ad ingannare altre persone, ledendo gli interessi protetti dalle norme in esame.

#### **4.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

##### **453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:*

*1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

#### **454. Alterazione di monete.**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

#### **455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

#### **457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

#### **459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

*detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.*

**461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

**464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*



**473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*

**474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*

#### **4.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

Come già precisato, si ritiene che il rischio che i reati sopra indicati possano essere commessi da soggetti nell'interesse o a vantaggio della Scuola Agraria, si da impegnare la responsabilità dell'ente, sia del tutto residuale.

L'unica fattispecie che potrebbe verificarsi, in relazione alle operazioni di maneggio di denaro svolte in Segreteria, è quella prevista dall'art. 457, anche se si tende a voler far transitare la maggior parte dei movimenti contabili sia in entrata che in uscita su conto corrente.

Al fine di limitare tale rischio, la Scuola esorta il personale alla massima attenzione nel maneggiare denaro e ha dotato la Segreteria di una apparecchiatura di controllo per rilevare banconote false.

La Scuola si è dotata di una procedura di tesoreria, allegata al Manuale della Qualità più volte richiamato, che disciplina la gestione degli incassi e dei pagamenti, al fine di evitare il verificarsi di situazioni a rischio ai sensi della normativa sopra indicata.

#### **QUINTA SEZIONE: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

L'articolo 25 bis 1 del Decreto Legislativo in esame si intitola "Delitti contro l'industria e il commercio", ed è stato introdotto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Seppure si ritenga che, data l'attività quasi esclusivamente di formazione svolta dalla Scuola Agraria, il rischio che si verifichino tali ipotesi di reato sia pressoché inesistente, si riportano gli articoli del Codice Penale richiamati nel testo normativo.

L'unica attività commerciale posta in essere dalla Scuola è relativa alla vendita di miele e cereali.

In particolare, per quanto attiene al miele, lo stesso viene prodotto -e venduto- all'interno della Scuola, sotto il controllo della ASL, che vigila sul rispetto delle norme igieniche in fase di produzione e delle procedure, e che procede all'analisi dei campioni.

La produzione dei cereali è delegata ad una azienda esterna che li fornisce al consorzio, che si occupa delle attività successive alla raccolta.

## **5.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

### **513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro*

### **513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

### **514. Frodi contro le industrie nazionali.**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474*

**515. Frode nell'esercizio del commercio.**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro*

**516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro*

**517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*

**517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

***517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.***

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

## **SESTA SEZIONE: I REATI SOCIETARI**

L'articolo 25 ter del Decreto Legislativo in esame si intitola *"Reati societari"*.

Gli articoli del Codice Penale richiamati sono riportati di seguito, accompagnati da una breve esemplificazione.

### **6.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **2621. False comunicazioni sociali.**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, e la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge.

**2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.**

Il Decreto prevede soltanto l'ipotesi di cui al primo e terzo comma.

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*



*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

### ***Falso in prospetto.***

L'art. 2623 del Codice Civile richiamato dal Decreto Legislativo in esame è stato abrogato dalla Legge n. 262, del 28.12.2005, che ha aggiunto al Decreto Legislativo n. 58, del 28.02.1998, l'art. 173 bis, che disciplina la fattispecie, ed ha il seguente tenore letterale.

*1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Devono sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

### ***2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.***

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari*

*delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato, ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

Devono sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Scuola Agraria e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

### **2625. Impedito controllo.**

Il Decreto prevede soltanto l'ipotesi di cui al secondo comma.

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

### **2626. Indebita restituzione dei conferimenti.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del

quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

**2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

**2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' configurabile inoltre una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

***2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.***

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

***Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.***

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n.*

576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il primo comma dell'art. 2391 (*Interessi degli amministratori*) qui richiamato è il seguente:

*L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta l'amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*

Il reato è integrato solo se vi è un danno per la società o per i terzi, mentre la condotta che non arreca un effettivo pregiudizio ha rilievo soltanto su un piano civilistico.

### **2632. Formazione fittizia del capitale.**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, ed è integrata dalle seguenti condotte: formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

**2635. Corruzione tra privati.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*



*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

**2636. Illecita influenza sull'assemblea.**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

**2637. Aggiotaggio.**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### **2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Il Decreto prevede soltanto le ipotesi di cui al primo e al secondo comma.

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

## **6.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI**

Per quanto attiene nello specifico ai reati societari, si ritiene che le attività "a rischio" all'interno della Scuola Agraria, siano le seguenti:

- tutte le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, dei prospetti contabili e delle relazioni annuali ed infra annuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione)
- gestione dei rapporti con Revisore dei Conti e Consiglio di Amministrazione
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dei Consigli di Amministrazione

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Scuola nella sua attività di mantenimento del Modello.

Si precisa che la maggior parte dei reati societari contemplati dal Decreto in esame non potrebbe comunque compiersi all'interno della Scuola, la cui struttura societaria è

composta dal Consiglio di Amministrazione, con a capo naturalmente il Presidente, e da un solo Sindaco Revisore dei Conti, nominato dal Tribunale.

Nello specifico dunque, non sono applicabili la fattispecie del falso in prospetto, in quanto non viene redatto, le fattispecie di cui agli artt. 2626 e 2636, in quanto non esistono soci, le fattispecie di cui agli artt. 2627 e 2633, in quanto gli utili non vengono ripartiti ma accantonati, trattandosi di ente morale, gli artt. 2628, 2629, 2629 bis, 2632 e 2637, in quanto, non trattandosi di società di capitali, non vi sono quote sociali o azioni.

### ***6.3 PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI***

Gli autori dei comportamenti atti ad integrare le suddette ipotesi di reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori, i responsabili delle varie funzioni e coloro che a questi ultimi sono gerarchicamente sottoposti.

Qualora gli esecutori materiali siano questi ultimi, perché il reato sia configurabile la falsità deve essere consapevolmente condivisa da Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori.

In linea con il Codice Etico, la Scuola fa espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui ai suddetti reati societari, o condotte che potrebbero anche solo eventualmente integrare ipotesi criminose.

In particolare, la Scuola Agraria prescrive a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle

procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, in particolar modo non tenere comportamenti che impediscano o che ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Sindaco Revisore dei Conti
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti

Pertanto, al fine di garantire che non vengano posti in essere procedure o comportamenti vietati, tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili dovranno in primo luogo essere adeguatamente formati, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni).

Le informazioni fornite dovranno essere chiare, precise e complete, i dati e le elaborazioni dovranno essere completi ed accurati.

La redazione del bilancio viene gestita dall'Ufficio Amministrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle direttive dell'Ordine dei Ragionieri e Commercialisti.

Gli uffici della Scuola sono tenuti a fornire all'Ufficio Amministrazione tutti i dati necessari per la redazione del bilancio in forma cartacea, in modo chiaro e completo, e con la tempistica stabilita e comunicata dall'Ufficio Amministrazione.

Dovrà essere comunicato al responsabile della redazione del bilancio annuale e periodico ogni impegno preso nel periodo in esame: impegni precedentemente non

segnalati, passività potenziali, contratti e variazioni di valore di attività e passività non ancora segnalate.

Prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, tutti i suoi membri, oltre all'Organismo di Vigilanza, dovranno avere a propria disposizione, con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, la bozza del progetto di bilancio.

Il bilancio verrà quindi approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente certificato dal Revisore dei Conti.

Queste procedure debbono prevedere l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte, l'informativa da parte degli organi di gestione e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Sindaco Revisore dei Conti e l'Organismo di Vigilanza.

#### ***6.4. I COMPITI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***

Compito primario dell'Organismo di Vigilanza sarà curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente sezione, da conservare su supporto cartaceo e informatico, e monitorarne l'efficacia in ordine alla prevenzione dei reati esaminati.

Nello specifico, per ciò che attiene al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, dovrà esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disporre gli accertamenti ritenuti necessari e verificare l'effettiva indipendenza del Revisore dei Conti.

Inoltre, sarà sua cura riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

**SETTIMA SEZIONE: I REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE  
DEMOCRATICO E LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI  
FEMMINILI**

L'art. 25 quater del testo in esame, intitolato "*Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*", non fornisce un'elencazione analitica delle fattispecie delittuose, ma, data la varietà di tale categoria di delitti, fa riferimento alle condotte accomunate dalle finalità di terrorismo od eversione dell'ordine democratico previste in diverse norme del Codice Penale e di leggi vigenti nel nostro Stato.

L'art. 270 sexies del Codice Penale definisce condotte con finalità di terrorismo quelle che "*...per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

Con l'espressione *finalità di eversione* (che, all'interno delle fattispecie previste dal Codice Penale, si associa alle finalità di terrorismo) si indicano le attività rivoluzionarie o terroristiche che mirano al sovvertimento radicale dell'ordine costituito.

A titolo meramente esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, rientrano nella previsione dell'art. 25 quater le seguenti ipotesi delittuose: chi nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato o chi nel territorio dello Stato promuove,

costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società (art. 270 c.p.); chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); chi addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali (art. 270 quinquies c.p.); chi attenta alla vita o all'incolumità di una persona (art. 280 c.p.) ovvero compie fatti diretti a danneggiare cose mobili e immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali (art. 280 bis c.p.); chi pone in essere atti di spionaggio, attenta alla libertà dello Stato o al Presidente della Repubblica (artt. 276 e 282 c.p.); chi commette sequestro di persona (289 bis); chi pubblicamente vilipende la Repubblica, le istituzioni costituzionali, le Forze Armate, la Nazione Italiana, la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato vilipendio (artt. 290, 291 e 292 c.p.); chi acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un delitto (art. 648 c.p.c); chi sostituisce o trasferisce denaro o beni provenienti da delitto per ostacolare identificazione della loro provenienza (art. 648 bis c.p.).

La legge trova inoltre applicazione (art. 25 quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

L'art. 2 della suddetta Convenzione, ratificata in Italia dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7, punisce *“...chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un*



*atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa”.*

Le Convenzioni richiamate nell'allegato della Convenzione sono: la Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970); la Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971); la Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 14 dicembre 1973); la Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 17 dicembre 1979); la Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980); il Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988); la Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988); il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988); la Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 15 dicembre 1997).

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto nel testo in esame l'art. 25-quater 1, intitolato “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”, che richiama soltanto il seguente art. 583-bis del Codice Penale:

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

#### **7.1. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE E LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

All'interno del corpo di norme sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche le suddette ipotesi sono decisamente residuali, ed hanno avuto un'applicazione giurisprudenziale limitata e di scarsa importanza.

Si precisa che il rischio che vengano commessi reati di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico o pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili a vantaggio o nell'interesse della Scuola Agraria risulta attualmente di difficile realizzazione, anche alla

luce della natura dolosa dei reati e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che l'ente possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

Ai destinatari del Modello è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate, ovvero utilizzare anche occasionalmente l'ente allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati previsti dalla normativa in esame, effettuare prestazioni o collaborare con persone fisiche o giuridiche sulle quali siano stati preventivamente effettuati controlli e accertamenti.

## **OTTAVA SEZIONE: I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

L'articolo 25 quinquies del Decreto Legislativo in esame si intitola *"Delitti contro la personalità individuale"*, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, che di seguito si riportano per esteso.

Si precisa che appare residuale la possibilità che reati appartenenti a tale categoria vengano commessi dai destinatari del presente Modello nell'interesse o a vantaggio della Scuola Agraria.

### **8.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

**600-bis. Prostituzione minorile.**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.*

**600-ter. Pornografia minorile.**

*Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è*

*punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.*

**600-quater. Detenzione di materiale pornografico.**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.*

**600-quater.1. Pornografia virtuale.**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

**600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

**601. Tratta di persone.**

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la*

*induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

### **602. Acquisto e alienazione di schiavi.**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

## **8.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

Nell'ambito della struttura e delle attività proprie della Scuola Agraria, si ritiene che l'unica fattispecie, tra quelle sopra esaminate, che potrebbe astrattamente essere compiuta da un proprio dipendente o collaboratore, sia quella della detenzione di materiale pornografico e di pornografia virtuale.

In ogni caso, pare assolutamente improbabile che tali comportamenti delittuosi vengano posti in essere per il perseguimento dell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La Scuola precisa che tutti gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione sono di proprietà dell'ente, e costituiscono strumenti di lavoro da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle mansioni affidate.

L'accesso ad internet è concesso nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

E' tassativamente vietato accedere a siti pornografici, scaricare materiale e programmi per finalità diverse da quelle lavorative, navigare in siti sconosciuti, non protetti o evidentemente non correlati all'attività lavorativa o non inerenti le tematiche proprie dell'ente.

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di porre in essere simili reati, l'ente monitora l'uso di internet dalle diverse postazioni lavorative.

## ***NONA SEZIONE: GLI ABUSI DI MERCATO***

L'articolo 25 sexies del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Abusi di mercato*", e contempla i reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato (agiotaggio finanziario), e richiama gli articoli 184 e 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che di seguito si ritrascrivono.

Tali norme sono volte a tutelare in via principale il bene giuridico della trasparenza, efficienza ed operatività dei mercati finanziari.

### ***9.1. LE SINGOLE FATTISPECIE***

#### ***184. Abuso di informazioni privilegiate.***

*1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della*

*partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

#### **Art. 185. Manipolazione del mercato.**

*1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per*



*le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

## **9.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AGLI ABUSI DI MERCATO E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

Per rendere consapevoli i propri dipendenti e collaboratori circa la fattispecie delittuosa in esame, la Scuola Agraria inserisce nei contratti e negli accordi stipulati adeguata informativa, chiarendo che tutto il materiale trattato, consegnato dall'ente o all'ente o realizzato dal collaboratore nell'ambito del rapporto lavorativo è di proprietà della Scuola.

Inoltre, nelle condizioni contrattuali è del pari specificato che, conseguentemente, sono vietati la divulgazione di tale materiale e la realizzazione di copie su supporti informatici.

Dato l'adeguamento della Scuola Agraria alla normativa sulla privacy, dipendenti e collaboratori sono già stati resi edotti dell'obbligo di riservatezza, e seguono procedure e vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza delle informazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza, con divieto di diffusione delle informazioni all'esterno, prestando particolare attenzione alle modalità di comunicazione, evitando di lasciare documentazione da cui potrebbero trarsi tale genere di informazioni in luoghi accessibili da persone che non hanno necessità e non sono legittimate a conoscerne (si veda, nello specifico, il disciplinare tecnico contenente le misure minime di sicurezza adottato dalla Scuola Agraria).

Le informazioni di cui i soggetti che operano all'interno dell'ente vengano a conoscenza possono essere comunicate, con modalità tali da garantirne la riservatezza, soltanto ad altri soggetti interni od esterni esclusivamente nei casi in cui ciò sia necessario per motivi attinenti alla svolgimento della propria attività.

In ogni caso, la possibilità che i soggetti che operano all'interno dell'ente vengano a conoscenza e diffondano informazioni di mercato è decisamente residuale.

### ***DECIMA SEZIONE: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO***

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, ha introdotto nel testo del decreto in esame l'art. 25 septies, intitolato Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La norma prevede i reati di omicidio e lesioni colpose, come descritti dagli articoli del codice penale che sotto si riportano, quando commessi in violazione dell'art. 55, comma due del testo unico sulla sicurezza (l'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e il vigente decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per la prima volta viene estesa in Italia l'applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti a ipotesi di fattispecie colpose, la qual cosa non si concilia con il requisito, previsto dal Decreto in esame, che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e ha portato all'incertezza dell'operatore giudiziario, con iniziale valutazione di inapplicabilità della norma.

In seguito, è prevalso in giurisprudenza il porre in relazione diretta il vantaggio o l'interesse, necessario requisito di responsabilità dell'ente, all'evento morte o lesioni, attraverso il richiamo alle condotte volontarie di violazione della normativa antinfortunistica, come nel caso di totale assenza di misure.

Per determinare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'adozione delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il datore di lavoro è quindi destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore, ma anche tutti coloro dai quali a vario titolo e vario livello dipende l'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. I soggetti a rischio di imputazione sono il datore di lavoro, i delegati alla sicurezza, i preposti ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al quale potrebbe essere ascritta una colpa complementare per omesse o errate informazioni al datore di lavoro sulle misure preventive da adottare.

Al datore di lavoro fanno capo gli obblighi di sicurezza e il dovere di organizzare un sistema di prevenzione e vigilanza sull'adozione effettiva delle misure e sulla repressione di prassi lavorative irregolari e pericolose.

La delega delle funzioni in materia antinfortunistica esclude la corresponsabilità dei vertici solo se disposta con indicazione specifica e dettagliata dei compiti delegati, in forma scritta e a persona idonea, con poteri di spesa ed autonomia tecnico-decisionale, senza ingerenze del delegante nel suo operato.

La responsabilità viene esclusa dalla colpa del lavoratore solo se anomala ed imprevedibile.

L'ipotesi più frequente non è quella di colpa nell'adozione delle misure protettive, bensì quella di colpa nella vigilanza, ovverosia quando la norma di protezione è stata violata dai lavoratori e dalla stessa vittima.

Il Modello non solo deve prevedere l'adozione di norme specifiche, in relazione alle dimensioni, all'attività e al livello di rischio dell'ente, ma anche specificare il processo in forza del quale deve essere esercitata la vigilanza sul rispetto delle norme, come ad esempio prescrivere dei controlli a campione e sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.

### **10.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **589 Omicidio colposo.**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

### **590 Lesioni personali colpose.**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*

**10.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE A OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Nel maggio 2009 la Scuola Agraria ha predisposto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D. L. n. 81/2008, nel quale si evidenzia che nell'analisi della valutazione della sicurezza non sono emersi fattori di rischio elevati: il rischio è complessivamente basso o medio basso, tranne che per quanto riguarda la proiezione di schegge e l'uso di insetticidi, per i quali il rischio è alto.

**10.3 PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

E' interesse della Scuola l'impegno al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza, D. L. n. 81/2008, ha disciplinato i contenuti del modello di gestione, e nel dettaglio impone: il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le attività di sorveglianza sanitaria; le attività di informazione e formazione dei lavoratori; le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, nonché un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del

rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Scuola Agraria si è avvalsa della collaborazione di un consulente esterno per l'adeguamento al Testo Unico sulla sicurezza.

Pertanto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sono stati predisposti, ed il documento sulla valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art 17 del D. L. n. 81/08, è soggetto ad aggiornamento in occasione di significative modifiche produttive e organizzative, rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, a fronte di modifiche sostanziali che determinino una maggiore esposizione al rischio e in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

I destinatari del Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e da violare i principi e le procedure esistenti all'interno della Scuola e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, i destinatari del Modello dovranno tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori; attenersi alle specifiche regole e procedure che sono state e saranno predisposte dal datore di lavoro; effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate; effettuare i corsi formativi ed informativi necessari; rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Come enunciato pure nel Manuale della Qualità, il Direttore, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione individuano periodicamente i

rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro e l'organizzazione del personale.

Nella valutazione dei rischi adottano criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività, e rivedono periodicamente il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

In particolare, il Direttore verifica l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### ***10.4. I COMPITI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare il corretto svolgimento, in riferimento all'igiene e sicurezza dei lavoratori, delle attività dell'ente, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere, di cui al Documento di valutazione dei rischi.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l'osservanza delle disposizioni del Decreto e le procedure aziendali in tema di sicurezza del lavoro ed analizza le eventuali segnalazioni provenienti dai destinatari del Modello in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## **UNDICESIMA SEZIONE: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

L' articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha inserito nel decreto in esame l'art. 25 octies, intitolato Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **11.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

#### **648. Ricettazione.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

#### **648 bis. Riciclaggio.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

**648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Intende impedire che verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso si interessino delle cose che provengono dal delitto medesimo. Si tratta di norme finalizzate a impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa e ad evitare che i beni siano dispersi creando così un ostacolo all'attività di accertamento e repressione compiuta dall'Autorità Giudiziaria.*

**11.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

La normativa prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose.

Le aree nelle quali è possibile il verificarsi dei reati in oggetto sono gestione della liquidità e contabilità, anagrafica clienti e fornitori, gestione dell'amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti).

Come evidenziato nelle procedure allegate al Manuale Della Qualità, di cui al capitolo 2.2 della parte generale, e in particolare la procedura tesoreria, tutte le operazioni relative a flussi finanziari in entrata e in uscita, soprattutto quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono documentate e tracciabili, riferibili ad ogni pratica, segnati su ogni singolo progetto e nella check list, in modo che siano facilmente verificabili e controllabili dall'Organismo di Vigilanza.

Sono previste la regolare tenuta e l'aggiornamento di archivi e dossier cartacei e informatici relativi ad ogni pratica, corso e contratto, e all'identificazione della clientela e dei fornitori, con indicazione del codice fiscale, obbligo di conservazione decennale della documentazione relativa a prestazioni fatte o ricevute e dei registri di identificazione, nonché rigidi criteri di scelta di fornitori e collaboratori, sulla base di attendibilità commerciale e professionale.

Sarà cura dell'Ufficio Amministrativo verificare la regolarità dei pagamenti ed informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui il cliente o i collaboratori si mostrassero reticenti nel fornire informazioni personali relative ad esempio al conto corrente, al tipo di attività esercitata o altre informazioni che sono normalmente oggetto di comunicazione, ovvero nel caso in cui sospettasse il compimento di operazioni astrattamente idonee ad integrare uno dei reati previsti (ricettazione, riciclaggio o comunque uso di denaro di provenienza illecita)

## ***DODICESIMA SEZIONE: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE***

La legge n. 99/2009 ha inserito nel decreto in esame l'articolo 25 nonies, intitolato Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si riportano le norme della legge n. 633 del 22.04.1941 in materia di violazione del diritto d'autore, richiamate nel provvedimento legislativo in esame.

## **12.1. LE SINGOLE FATTISPECIE**

### **Art. 171.**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

### **Art. 171-bis.**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il*

*contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

**Art. 171-ter.**

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con*

*qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per*

*televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici*

#### **Art. 171-septies.**

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **Art. 171-octies.**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

#### **12.2. AREE DI ATTIVITÀ E SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E PROCEDURE DA ADOTTARE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI**

La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra



nella lotta alla contraffazione, e prevede l'inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di porre in essere simili reati, l'ente ha adottato e aggiorna annualmente il più volte richiamato Documento Programmatico sulla Sicurezza, in cui sono previste le misure minime di sicurezza anche nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Il suddetto documento prevede espressamente il divieto di installare e utilizzare software non pertinenti al proprio lavoro, e comunque non autorizzato dal Direttore della Scuola.

Come previsto nel rispetto della legge sul diritto d'autore e tutela legale del software, i programmi privi di licenza, non rispondenti agli standard aziendali, non autorizzati o comunque non attinenti alle effettive necessità aziendali vengono cancellati.

Per l'installazione e la riproduzione di programmi e files protetti dal diritto d'autore da parte di dipendenti e collaboratori dell'ente, ovvero di ogni nuova versione di software, è comunque sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore e la messa in opera del Responsabile della Sicurezza.

E' altresì vietato a dipendenti, consulenti e collaboratori, utilizzare, duplicare o divulgare programmi, files e documenti utilizzati per lo svolgimento di attività lavorative dell'ente; per l'esportazione di qualunque file e documento è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore.

**TREDICESIMA SEZIONE: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La legge n. 99/2009 ha inserito nel decreto in esame l'articolo 25 decies, intitolato Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

***377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Considerati gli elementi che integrano la condotta realizzatrice del reato in esame, non si ritiene concretamente possibile la realizzazione di un valido protocollo atto ad impedire l'eventuale compimento di un reato di tale genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La Scuola Agraria non potrà che prevedere conseguenze disciplinari nei confronti degli autori di tale reato, come indicato nella quinta sezione del presente Modello, che andranno ad aggiungersi alle sanzioni già previste dal Codice Penale.

***QUATTORDICESIMA SEZIONE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE***

Art. 22, comma 12- bis, D.lgs n. 286/1998. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”

Comma 12.

*“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e*

*del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

Comma 12-bis

*“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

Comma 3.

*“Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Il reato di impiego di cittadini di stati extra – europei il cui soggiorno sia irregolare è stato introdotto nella lista dei reati – presupposto con il d.lgs. n. 109/2012

I dipendenti della Scuola sono stati attentamente vagliati dalla Direzione amministrativa, sia nel periodo di prova, sia in quello di assunzione vera e propria.

## **QUINDICESIMA SEZIONE – REATI AMBIENTALI**

### D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

#### Comma 2

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.*

#### Comma 3

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

#### Comma 5

*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo*

*Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.*

*Comma 11*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.*

*Comma 13*

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

*Comma 1*

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

### Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

### Comma 5

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).*

*Comma 6, primo periodo*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti*

*Comma 1*

*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*Comma 2*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

*Comma 4, secondo periodo*

*Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti*

*Comma 1*

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*



D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.*

Comma 2

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.*

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*Comma 7, secondo e terzo periodo*

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*Comma 8*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)*

*D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni*

*Comma 5*

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

art. 1

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

*Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*Comma 2*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

*L. 150/92, art. 2*

*Commi 1 e 2*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi*

*dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene*

*commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*L. 150/92, art. 6*

*Comma 4*

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

*L. 150/92, art. 3-bis*

*Comma 1*

*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

*Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui*

*è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)*

*art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 6*

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)*

*art. 8 - Inquinamento doloso*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o*

*agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.*

D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

*art. 9 - Inquinamento colposo*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.*

ATTIVITA' A RISCHIO

Il capo relativo ai Reati ambientali è stato aggiunto alla lista dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/2001 con il d.lgs. n. 121/2011, poco dopo l'adozione di questo Modello Organizzativo da parte dell'Ente, avvenuta all'inizio del 2011.

La Scuola Agraria vanta, all'interno del settore Didattica - presieduto dal dott. Pio Rossi- un corso per operatore forestale che viene eseguito *in loco* e fuori sede, come, ad esempio nel Triangolo Lariano (Lasnigo – CO). Tale corso prevede, per gli studenti, il taglio di arbusti, anche al fine di farsi largo tra gli alberi.

E' indubbio che, se di "rischio di reato" si debba parlare è sicuramente questo settore quello ove si concentra la maggior parte di possibilità, in astratto, di commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capo e su cui viene già posto il massimo livello di attenzione, sia da parte degli allievi, sia da parte dei docenti specializzati.



**SCUOLA AGRARIA  
DEL PARCO DI MONZA**

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO**

**231/2001**

AGGIORNATO AL 18/04/2014

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### PRIMA SEZIONE IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 *pag. 1*

- 1.1 gli obiettivi *pag. 1*
- 1.2 gli autori dei reati *pag. 3*
- 1.3 i reati *pag. 5*
- 1.4 le ipotesi di esenzione dalla responsabilità dell'Ente:
  - l'onere della prova e il Modello di organizzazione, gestione e controllo *pag. 7*
- 1.5 le sanzioni *pag. 9*
- 1.6 il procedimento e le disposizioni finali *pag. 13*

#### SECONDA SEZIONE *pag. 15*

##### IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- 2.1 la Scuola Agraria del Parco di Monza *pag. 15*
- 2.2 l'attività di formazione e di sostegno al lavoro *pag. 17*
- 2.3 la funzione del Modello *pag. 22*
- 2.4 i requisiti del Modello ai sensi di quanto previsto dalla norma *pag. 25*

2.5 principi generali ed elementi ispiratori del Modello	
coordinamento con il codice etico	<i>pag. 27</i>
2.6 la costruzione del Modello	<i>pag. 27</i>
2.7 verifiche sull'adeguatezza del Modello, i tempi	
e le modalità di aggiornamento e modifica	<i>pag. 31</i>
2.8 formazione del personale, diffusione del Modello	
e informazione a dipendenti, consulenti, collaboratori, partners e terzi	<i>pag. 32</i>
<b><u>TERZA SEZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA</u></b>	<b><i>pag. 34</i></b>
3.1 principi	<i>pag. 34</i>
3.2 regolamento dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag. 37</i>
<b><u>QUARTA SEZIONE</u></b>	
<b><u>SISTEMA DISCIPLINARE: SANZIONI DISCIPLINARI, TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO</u></b>	<b><i>pag. 53</i></b>
Misure nei confronti dei dipendenti	<i>pag. 55</i>
Misure nei confronti degli Amministratori	<i>pag. 60</i>
Misure nei confronti di consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali e/o finanziari	<i>pag. 60</i>

**PARTE SPECIALE**

*pag. 61*

**ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALLA NORMA E ANALISI DEI RISCHI  
LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMPIMENTO DI ILLECITI IN  
RELAZIONE AI REATI PREVISTI**

prima sezione

i reati contro la Pubblica Amministrazione

*pag. 62*

1.1 le singole fattispecie

*pag. 62*

1.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio

in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

*pag. 72*

1.3 procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati

*pag. 74*

1.4 i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza

*pag. 92*

seconda sezione

delitti informatici e trattamento illecito di dati

*pag. 93*

2.1. le singole fattispecie

*pag. 94*

2.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio in relazione ai reati

di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e

procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati

*pag. 99*

terza sezione

delitti di criminalità organizzata

*pag. 101*

3.1. le singole fattispecie

*pag. 102*

3.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio in relazione ai reati

di criminalità organizzata

*pag. 106*

quarta sezione

i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo *pag. 106*

4.1. le singole fattispecie *pag. 106*

4.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio in relazione ai reati  
di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e  
procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati *pag. 110*

quinta sezione

delitti contro l'industria e il commercio *pag. 110*

5.1. le singole fattispecie *pag. 111*

sesta sezione

i reati societari *pag. 114*

6.1. le singole fattispecie *pag. 114*

6.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio  
in relazione ai reati societari *pag. 127*

6.3 procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati *pag. 128*

6.4 i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza *pag. 130*

settima sezione

i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico  
e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *pag. 131*

7.1. aree di attività e soggetti considerati a rischio  
in relazione ai reati di terrorismo ed eversione e le pratiche di mutilazione degli organi  
genitali femminili *pag. 134*

ottava sezione

i delitti contro la personalità individuale *pag. 135*

8.1. le singole fattispecie *pag. 135*

8.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio

in relazione ai delitti contro la personalità individuale e

procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati *pag. 138*

nona sezione

gli abusi di mercato *pag. 139*

9.1. le singole fattispecie *pag. 139*

9.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio

in relazione agli abusi di mercato e procedure da adottare

per prevenire la commissione di tali reati *pag. 141*

decima sezione

omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla

tutela della salute e sicurezza sul lavoro *pag. 142*

10.1. le singole fattispecie *pag. 144*

10.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio *pag. 146*

10.3 procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati *pag. 146*

10.4 i compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza *pag. 148*

undicesima sezione

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita *pag. 149*

11.1. le singole fattispecie *pag. 149*

11.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio *pag. 150*

e procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati

dodicesima sezione

delitti in materia di violazione del diritto d'autore *pag. 151*

12.1. le singole fattispecie *pag. 152*

12.2. aree di attività e soggetti considerati a rischio *pag. 156*

e procedure da adottare per prevenire la commissione di tali reati

tredecimesima sezione

induzione a non rendere dichiarazioni *pag. 157*

o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

quattordicesima sezione

impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *pag. 158*

quindicesima sezione

reati ambientali *pag. 160*

**ALLEGATO 1: IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGISLATIVO**

**ALLEGATO 2: IL CODICE ETICO**

**ALLEGATO 3: IL DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI**

**ALLEGATO 4: LA CHECK LIST**

**ALLEGATO 5: PROCEDURA DI TESORERIA**

## PROCEDURA DI TESORERIA

### ALLEGATO N. 5

<b>OBIETTIVI</b>	<b>2</b>
<b>1. AUTORIZZAZIONI</b>	<b>2</b>
1.1 Poteri di firma	2
1.2 Altre autorizzazioni	2
<b>2. GESTIONE DELLA CASSA</b>	<b>2</b>
2.1 Gestione dei flussi in entrata (cassa valori in transito)	3
2.2 Gestione dei flussi in uscita (cassa spese)	4
<b>3. BANCHE E POSTE ITALIANE SPA</b>	<b>5</b>
<b>4. GESTIONE DEGLI INCASSI</b>	<b>6</b>
4.1 Fatture e corrispettivi clienti	6
4.2 Contributi a fondo perso da Regione Lombardia e altri Enti pubblici	6
<b>5. GESTIONE DEI PAGAMENTI</b>	<b>6</b>
5.1 Fornitori di beni e di servizi	7
5.2 Autorizzazioni permanenti di addebito (utenze varie)	7
5.3 Stipendi	7
5.4 Note spese dipendenti	7
<b>6. ALTRI PAGAMENTI</b>	<b>7</b>
6.1 Tasse e contributi	7
6.2 Carta di credito aziendale	8
6.3 Carta di credito ricaricabile	8
6.4 Movimenti legati alla chiusura periodica del conto corrente	8
<b>7. GIRI FONDI DA BANCA A BANCA E/O DA POSTA A BANCA</b>	<b>8</b>
<b>8. INVESTIMENTO DI DISPONIBILITA' LIQUIDE E SMOBILIZZO INVESTIMENTI</b>	<b>8</b>





CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

## OBIETTIVI

Definire criteri, responsabilità, modalità operative da osservare da parte di tutti i dipendenti coinvolti nelle operazioni relative alla gestione della cassa e delle banche in merito ai flussi dei pagamenti e degli incassi.

### 1. AUTORIZZAZIONI

#### 1.1 Poteri di firma

Per le attività di tesoreria, la Scuola Agraria del Parco di Monza prevede l'istituto della firma congiunta ad opera del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore (vedi verbale del Consiglio di Amministrazione).

Unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla girata per l'incasso degli assegni bancari, circolari e postali per la quale è previsto l'istituto della firma singola ad opera del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del Direttore.

Il Direttore è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a utilizzare una carta di credito aziendale ordinaria e una carta prepagata.

Per i pagamenti on line, l'istituto della firma congiunta viene applicato al solo supporto cartaceo alla base dei pagamenti stessi. L'accesso al sito della banca viene operato dal solo Responsabile Amministrativo al quale sono state affidate in consegna dal Consiglio di Amministrazione le passwords di accesso e dispositiva: il Responsabile Amministrativo deve agire nei limiti di quanto previsto dal supporto cartaceo firmato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore.

Il Responsabile Amministrativo è infine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a:

- operare prelievi di denaro contante dalla Cassa Valori in Transito per reintegrare la Cassa Spese;
- deliberare le uscite della Cassa Spese;
- operare giri fondi on line da banca a banca e/o da posta a banca.

#### 1.2 Altre autorizzazioni

Il rimanente personale coinvolto nelle attività di tesoreria è formalmente autorizzato dal Direttore tramite una delega nella quale sono indicati i limiti dei suoi poteri. Le autorizzazioni sono conservate dall'ufficio amministrazione. Una copia è rilasciata al dipendente.

### 2. GESTIONE DELLA CASSA

La Scuola Agraria del Parco di Monza prevede per la cassa due distinte gestioni in relazione alla natura dei flussi e più precisamente:

- Gestione dei flussi in entrata (**cassa valori in transito**);
- Gestione dei flussi in uscita (**cassa spese**).

## 2.1 Gestione dei flussi in entrata (cassa valori in transito)

Sono preposti a tale gestione i soli addetti dell'Ufficio Segreteria, autorizzati nel modo sopra descritto.

Gli stessi possono ricevere da un singolo partecipante a corsi organizzati dalla Scuola denaro contante e/o assegni bancari e/o circolari e/o postali in pagamento della sua quota d'iscrizione, di eventuali acquisti (libri, dispense, supporti informatici) e di eventuali spese (vitto e alloggio) a suo carico, purché il pagamento stesso sia inferiore a euro 2.000,00 (duemila/00). Altro flusso in entrata può essere costituito dai corrispettivi delle vendite di miele e l'incasso dei tirocini operati dalla Scuola.

All'atto del ricevimento di detto pagamento, l'addetto dell'Ufficio Segreteria deve eseguire il controllo:

- del denaro contante, anche con l'impiego dell'apposito verificatore di banconote, al fine di scoprire la eventuale presenza di banconote contraffatte. Nel caso in cui il controllo evidenzi la presenza di banconote contraffatte, l'addetto deve chiederne la sostituzione alla persona che effettua il pagamento. Inoltre deve procedere all'immediata distruzione delle banconote contraffatte, alla redazione di verbale (**Sch. T1**) e alla consegna di tutta la documentazione al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione che si farà carico di segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza e alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
- degli assegni ricevuti al fine di verificarne la formale correttezza. L'assegno deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte (luogo e data di emissione, importi in cifre e in lettere), deve essere emesso all'ordine della "Scuola Agraria del Parco di Monza", deve riportare la scritta "Non Trasferibile" e deve infine riportare la firma di traenza uguale a quella risultante dal documento di identità. Assegni sgualciti e/o con evidenti correzioni non possono essere accettati.

Effettuati i controlli di cui sopra l'addetto dell'Ufficio Segreteria deve poi compilare l'apposita ricevuta di entrata (blocchetto ricevute a madre e figlia) in cui devono essere riportati i seguenti dati relativi al pagamento stesso:

- Numero progressivo;
- Data;
- Persona che lo effettua;
- Causale vale a dire esatta denominazione del corso a cui il pagamento si riferisce e suddivisione dell'importo tra quota di iscrizione ed eventuali spese;
- Indicazione del mezzo di pagamento (denaro contante e/o assegni bancari e/o circolari e assegni postali).

La ricevuta deve essere sottoscritta dall'addetto dell'Ufficio Segreteria che lo ha compilato; la "madre" di tale ricevuta deve essere consegnata alla persona che ha effettuato il pagamento.

I blocchetti ricevute devono poi essere conservati in ordine crescente dall'Ufficio Segreteria all'interno di un apposito faldone.

Il denaro contante e gli assegni bancari, circolari e postali ricevuti in pagamento devono essere conservati, durante la giornata, all'interno di una cassetta metallica in dotazione all'Ufficio Segreteria, le cui chiavi sono conservate dal preposto titolare e dal Direttore. Alla fine di ogni giornata, il preposto deve consegnare all'Ufficio Amministrazione i valori incassati durante la giornate al fine di azzerare la giacenza.



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

Tale consegna deve essere accompagnata dal modulo cassa (redatto in duplice copia) al fine di consentire all'Ufficio Amministrazione di quadrare le entrate della giornata. In tale foglio deve essere indicata la corretta contropartita di ogni flusso in entrata: economica (conto ricavo - corrispettivo) nel caso in cui non sia richiesta la fattura dalla persona che effettua il pagamento e, patrimoniale (codice cliente) nel caso contrario.

Nel caso in cui il denaro contante e gli assegni raggiungano a fine mattinata l'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00), il preposto anticiperà la consegna dei valori all'Ufficio Amministrazione, rispettando comunque le modalità di cui sopra.

L'Ufficio Amministrazione presi in carico i valori, li immette in cassaforte in un'apposita cassetta metallica e provvede poi a registrare nel "Registro Cassa in Transito" i movimenti della giornata, con aggiornamento del saldo di giacenza. L'Ufficio Amministrazione procede con frequenza settimanale alla registrazione di detti movimenti in contabilità generale.

Quando l'importo della giacenza della Cassa in Transito raggiunge il livello di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e comunque alla fine di ogni settimana, l'Ufficio Amministrazione deve predisporre una distinta di versamento di tutto il denaro contante e di tutti gli assegni bancari, circolari e postali al fine di azzerare detta giacenza. Il Responsabile Amministrativo può autorizzare il prelievo di denaro contante dalla Cassa Valori in Transito solo ed esclusivamente per reintegrare la giacenza della Cassa Spese (vedi paragrafo 1 e punto successivo).

Per facilitare agli addetti lo svolgimento della gestione sopra descritta, la Scuola prevede un **Fondo Moneta** dell'importo di Euro 20,00 (venti/00); tale Fondo deve essere conservato in cassetta metallica (diversa da quella della Cassa Valori in Transito) che deve essere immessa in armadio dell'Ufficio Segreteria con chiusura a chiave. Si precisa che il Fondo ha unicamente la funzione di facilitazione dei resti e non può pertanto essere in alcun modo utilizzato per far fronte a spese di qualsiasi tipo. Alla fine di ogni giornata di lavoro il Fondo Moneta deve obbligatoriamente presentare l'importo di dotazione.

Ai fini esclusivamente contabili il Fondo viene gestito dall'Ufficio Amministrazione come un Conto di Cassa con giacenza costantemente ferma a Euro 20,00 (venti/00).

## 2.2 Gestione dei flussi in uscita (cassa spese)

La Scuola prevede per acquisti di modesta entità una Cassa Spese. Tale Cassa ha una dotazione massima di Euro 1.000,00 (mille/00), che viene reintegrata secondo il bisogno. La dotazione è conservata in una cassetta metallica, riposta nella cassaforte della Scuola.

I movimenti in entrata di tale Cassa sono costituiti esclusivamente dai reintegri operati con prelievo dalla Cassa Valori in Transito, previa autorizzazione del Responsabile Amministrativo.

Ogni uscita di Cassa deve essere documentata da idoneo giustificativo di spesa (fattura, ricevuta, nei casi previsti dalla vigente normativa, scontrino fiscale etc). L'Ufficio Amministrazione può anticipare a singoli dipendenti incaricati ad effettuare una spesa il denaro contante necessario; in tal caso il dipendente dovrà sottoscrivere apposita ricevuta che sarà conservata dall'Ufficio Amministrazione sino alla consegna del giustificativo della spesa sostenuta.

Ogni movimento di uscita viene registrato nell'apposito registro "Cassa Spese" con aggiornamento del saldo di giacenza. Tutti i giustificativi di spesa devono essere conservati in ordine cronologico nel faldone "Cassa" tenuto presso l'Ufficio Amministrazione. Nello stesso faldone devono essere conservate le fotocopie del registro "Cassa spese" relative alle spese sostenute per ogni reintegro.

Periodicamente, almeno una volta alla settimana, deve essere effettuato il reintegro del fondo di dotazione al fine di riportarlo a Euro 1.000,00 (mille/00); l'importo di tale reintegro sarà quindi



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

sempre pari al totale dei giustificativi di spesa (registrati dalla data dell'ultimo reintegro sino alla data attuale) con la possibilità di arrotondamenti in difetto. Il Responsabile Amministrativo deve apporre la propria sigla sul registro "Cassa Spese" e sul registro "Cassa Valori in Transito) accanto all'importo del reintegro.

L'Ufficio Amministrazione provvede mensilmente a registrare in contabilità generale i movimenti effettuati nel mese.

### 3. BANCHE E POSTE ITALIANE SPA

I rapporti con le banche e con le Poste Italiane Spa sono regolati dai contratti stipulati con le stesse.

Le banche sono utilizzate per incassi vari e per pagamento di spese varie quali:

- incasso di corrispettivi e di fatture clienti con bonifico bancario;
- incasso contributi a fondo perso da Regione Lombardia e altre Enti pubblici con bonifico bancario;
- versamenti da Cassa Valori in Transito;
- pagamento di fatture dei fornitori di beni e servizi con bonifico bancario;
- pagamento di fatture dei fornitori di beni e servizi con assegno bancario;
- pagamento di fatture dei fornitori di beni e servizi con ritiro effetti;
- emissione di assegni circolari;
- pagamento stipendi e note spese dei dipendenti;
- pagamento F24;
- gestione carta di credito aziendale e carta prepagata;
- addebiti a fronte autorizzazione permanente della Scuola (utenze varie);
- addebiti di spese e commissioni bancarie e di ritenute su interessi attivi;
- accredito interessi attivi;
- giri fondi da banca a banca e/o da posta a banca;
- Investimento di disponibilità liquide e smobilizzo di investimenti.

La Scuola, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, ha individuato nell'ambito dei conti correnti alla stessa intestati il "**conto corrente dedicato in via non esclusiva**" ossia il conto corrente di cui si avvarrà **anche** per tutti i movimenti, in entrata e in uscita, derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Regione Lombardia e con altri Enti pubblici. La Scuola provvede a segnalare le coordinate bancarie di tale conto agli Enti sopra richiamati secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La Scuola prevede inoltre l'inserimento della cosiddetta "clausola di tracciabilità" in ogni contratto stipulato dalla stessa con gli altri Enti pubblici.



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

Le Poste Italiane Spa sono utilizzate per l'incasso di corrispettivi e di fatture clienti. L'incasso avviene tramite bonifico postale o tramite versamento sul conto con l'apposito bollettino. Con frequenza mensile, l'Ufficio Amministrazione provvede a prelevare i fondi giacenti su detto conto disponendo un bonifico a favore di un conto corrente bancario intestato alla Scuola.

Le banche e le Poste Italiane Spa sono sottoposte a riconciliazione mensile dall'Ufficio Amministrazione; copia della riconciliazione, siglata dal Responsabile Amministrativo, viene inserita nel faldone "Estratti conto bancari e postali" unitamente all'estratto conto di competenza.

#### **4. GESTIONE DEGLI INCASSI**

##### **4.1 Fatture e corrispettivi clienti**

Gli incassi delle fatture clienti della Scuola e dei corrispettivi avvengono generalmente:

- a mezzo banca tramite bonifico bancario e tramite accredito servizio Bancomat e carta di credito;
- a mezzo posta tramite bonifico postale o tramite versamento sul conto con l'apposito bollettino.

Per quanto concerne i bonifici, la banca e le poste evidenziano nella causale il nome del cliente ed il servizio reso o da rendere dalla Scuola. Per quanto concerne i versamenti a mezzo bollettino sul conto corrente postale, si precisa che anche se l'accredito è cumulativo, la Scuola ha comunque la possibilità di verificarne on line la composizione risalendo ai dati di cui sopra (causale il nome del cliente ed il servizio reso o da rendere).

Gli accrediti del servizio Bancomat e carta di credito sono gestiti dall'Ufficio Segreteria in modo analogo ai flussi di cassa in entrata (Cassa Valori in Transito). L'Ufficio Segreteria compila l'apposita ricevuta di entrata (blocchetto ricevute a madre e figlia) in cui devono essere riportati i seguenti dati relativi al pagamento stesso:

- Numero progressivo;
- Data;
- Persona che lo effettua;
- Causale vale a dire esatta denominazione del corso a cui il pagamento si riferisce e suddivisione dell'importo tra quota di iscrizione ed eventuali spese;
- Indicazione del mezzo di pagamento (servizio Bancomat o carta di credito).

Alla "figlia" di tale ricevuta deve essere sempre allegata la ricevuta del P.O.S. (servizio Bancomat o carta di credito)

##### **4.2 Finanziamenti pubblici da Regione Lombardia e da altri Enti pubblici**

Gli incassi di tali contributi avvengono esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato aperto presso la banca IntesaSanpaolo Spa, nel rispetto della legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

#### **5. GESTIONE DEI PAGAMENTI**

Le disposizioni di pagamento a fornitori sono autorizzate dagli aventi diritto come specificato al paragrafo 1.1.



### 5.1 Fornitori di beni e di servizi

Il pagamento a fornitori di beni e servizi presuppone la presenza di una fattura intestata alla Scuola; per prestazioni da parte di professionisti è ammessa anche la fattura pro-forma.

Il pagamento dei fornitori avviene generalmente a mezzo bonifico bancario; la Scuola prevede la possibilità di emissione di assegni bancari e circolari in casi limitati e comunque per importi non significativi. Il ritiro effetti (ricevute bancarie) è utilizzato come mezzo residuale di pagamento in casi limitati per alcuni particolari fornitori.

L'Ufficio Amministrazione provvede, su base mensile, a individuare i fornitori da pagare.

Per ogni fornitore riscontra la fattura con il relativo ordine e:

- nel caso di fattura per fornitura di merci, allega alla fattura l'ordine e il DDT e, constatata l'assenza di contestazioni sulla fornitura, la sottopone al Responsabile Amministrativo per l'approvazione al pagamento;
- nel caso di prestazioni di consulenze o di servizi generali (affitto locali, ecc.) riscontra la fattura con il contratto stipulato e, constatata l'assenza di contestazioni sulla prestazione, la sottopone al Responsabile Amministrativo per l'approvazione al pagamento.

L'Ufficio Amministrazione predispose poi le richieste di bonifico e/o di assegni circolari e/o le disposizioni di ritiro effetti per la banca; compila inoltre gli assegni bancari. Tali ordini di pagamento, ivi compresi gli assegni bancari, sono autorizzati dagli aventi diritto (vedi paragrafo 1.1.)

Per i pagamenti on line vale quanto previsto allo stesso paragrafo 1.1.

### 5.2 Autorizzazioni permanenti di addebito (utenze varie)

La Scuola prevede per le diverse utenze (energia elettrica, acqua, telefono e gas) la disposizione permanente di addebito impartita alla banca dagli aventi diritto (vedi paragrafo 1.1). Le fatture relative a tali utenze vengono controllate all'atto del ricevimento dall'Ufficio Amministrazione al fine di riscontrarne la congruità con i contratti stipulati, prima dell'addebito in conto.

### 5.3 Stipendi

Sulla base delle elaborazioni ricevute dal consulente del lavoro, l'Ufficio Amministrazione predispose le richieste di bonifico per la banca. Gli ordini di pagamento sono autorizzati dagli aventi diritto (vedi paragrafo 1.1)

Per i pagamenti on line vale quanto previsto allo stesso paragrafo 1.1.

### 5.4 Note spese dipendenti

L'Ufficio Amministrazione, verificata la congruenza delle spese esposte e dei giustificativi presentati, predispose la richiesta di bonifico. Gli ordini di pagamento sono autorizzati dagli aventi diritto (vedi paragrafo 1.1).

Per i pagamenti on line vale quanto previsto allo stesso paragrafo 1.1.

## 6. ALTRI PAGAMENTI

### 6.1 Tasse e contributi

Tasse e contributi previdenziali e assistenziali sono pagati tramite F24 on line; l'inserimento è fatto dall'Ufficio Amministrazione, attingendo i dati:

- per la parte IVA, dal tabulato di chiusura periodico;



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

- per i contributi previdenziali e assistenziali dalle schede contabili di riferimento, elaborate sulla base dei dati forniti dal consulente paghe;
- per le tasse dai prospetti forniti dal consulente fiscale.

Gli ordini di pagamento sono autorizzati dagli aventi diritto con l'apposizione di firma congiunta sui supporti cartacei (F24).

Vale poi quanto previsto allo stesso paragrafo 1.1. per i pagamenti on line.

### **6.2 Carta di credito aziendale**

La Scuola prevede una carta di credito aziendale con un limite massimo mensile pari a € 2600,00 (duemilaseicento/00), intestata al Direttore sulla base di specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore può disporre pagamenti in nome e per conto della Scuola per acquisti di beni e servizi nei limiti stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Gli estratti conto della carta credito sono verificati dall'Ufficio Amministrazione sulla base dei giustificativi di spesa (fattura, ricevuta, nei casi previsti dalla vigente normativa, e scontrino fiscale) presentati dal Direttore.

### **6.3 Carta prepagata ricaricabile**

La Scuola prevede una carta prepagata ricaricabile per effettuare acquisti on line di beni e servizi. La carta viene ricaricata con richiesta via fax alla banca emittente firmata dal Direttore (vedi paragrafo 1). Gli utilizzi vengono disposti dal Direttore. A fronte della ricarica la banca provvede ad addebitare l'importo corrispondente sul conto della Scuola. Gli estratti conto della carta credito sono verificati dall'Ufficio Amministrazione sulla base dei giustificativi di spesa (fattura, ricevuta, nei casi previsti dalla vigente normativa, e scontrino fiscale) presentati dal Direttore.

### **6.4 Movimenti legati alla chiusura periodica del conto corrente**

Spese e commissioni bancarie, interessi attivi e ritenute fiscali vengono controllati dall'Ufficio Amministrazione al ricevimento dell'estratto conto e riscontrati con le condizioni inquadrate.

## **7. GIRI FONDI DA BANCA A BANCA E/O DA POSTA A BANCA**

Il Responsabile Amministrativo in forza di quanto previsto al paragrafo 1 può operare on line giri fondi da banca a banca e/o da posta a banca per far fronte a esigenze specifiche di tesoreria. Per ogni giro fondi deve essere stampata copia della disposizione che deve essere siglata dal Responsabile Amministrativo e dal Direttore. Le copie delle disposizioni di giro fondi sono archiviate in apposito faldone.

## **8. INVESTIMENTO DI DISPONIBILITA' LIQUIDE E SMOBILIZZO INVESTIMENTI**

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'investimento di disponibilità liquide in titoli di stato e/o fondi di investimento nel rispetto di criteri di sicurezza (rating dell'emittente, duration dell'investimento, basso grado di rischio) per la Scuola.

Le disposizioni di investimento e di smobilizzo sono autorizzate dagli aventi diritto con l'apposizione di firma congiunta (vedi paragrafo 1.1)